

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL
PROGETTO "Servizio Sociale Distrettuale" –
Distretto RM G/5 Comune Capofila San Vito Romano**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale è riferito all'affidamento del Servizio Sociale Distrettuale da espletare nell'ambito dei comuni afferenti al distretto socio sanitario RM G/5. Il servizio è rivolto a persone, singole e nuclei familiari, residenti nei 10 comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario RM G/5. Il servizio offrirà informazioni, consulenze, segretariato sociale all'utenza in ordine a servizi e prestazioni sociali disponibili, con l'attivazione di tutte le risorse sociali e sanitarie esistenti nel territorio, della rete formale ed informale, al fine di garantirne una corretta ed adeguata utilizzazione.

Ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 il servizio in appalto rientra nella categoria 25 "Servizi sanitari e sociali" con numero di riferimento della CPC 93. Lo stesso, avendo per oggetto un servizio elencato nella tabella allegato II B del D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE", rientra tra quelli esclusi dall'applicazione delle norme del Codice anzidetto, salvo gli artt. n° 65, 68 e 225. L'appalto, oltre che dagli articoli del Codice sopra richiamati, è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a contrattare, nel bando e nel capitolato speciale.

Art. 2- Durata dell'appalto.

L'affidamento del progetto "Servizio Sociale Professionale" ha durata annuale e qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile procedere al rinnovo oppure esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa richiesta formulata dal Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM G5 – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio medesimo in regime di temporanea *prorogatio* per un massimo di mesi 3 allo stesso prezzo e condizioni.

Art.3 - Luogo di prestazione del Servizio

Il servizio sociale distrettuale deve essere attivato in ogni Comune del Distretto Socio Sanitario RMG 5 presso i singoli Servizi Sociali Comunali.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire attraverso la fornitura di professionalità adeguate le prestazioni di cui al presente capitolato da svolgersi sia presso la residenza municipale dei Comuni del Distretto in base all'articolazione di cui al successivo art. 9, sia presso il Comune di San Vito Romano Comune Capofila nell'Accordo di Programma per la gestione dei Piani di Zona del Distretto Socio-Sanitario G5, sia in tutti gli altri luoghi che la tipologia e la complessità dei progetti distrettuali richiedano la presenza dell'Assistente sociale distrettuale.

L'attività dovrà essere svolta nei locali comunali o all'esterno del territorio comunale per esigenze dell'incarico.

La ditta aggiudicataria deve mantener un contatto con il Responsabile del Servizio Sociale di ogni singolo Comune in cui è attivo il servizio nonché con l'Ufficio di Piano al fine di espletare al meglio le attività necessarie alla produzione degli atti e della documentazione connessa all'espletamento del servizio.

Art. 4 – Importo stimato dell'appalto

Il valore dell'appalto ammonta ad € **137.500,00** oltre IVA ed è comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato. Con il corrispettivo vengono remunerate le prestazioni di tutte le assistenti sociali che vengono impiegate nel progetto nonché i relativi costi di

gestione. L'offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in materia, nonché delle spese generali ed utili d'impresa. Il D.U.V.R.I. non si rende necessario in quanto non vi sono rischi interferenziali legati all'attività lavorativa svolta, pertanto i relativi oneri imputabili sono pari a ZERO. L'aggiudicatario è tenuto a prendere accurata visione dei documenti di valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione dei comuni in cui si presterà l'attività oggetto del presente appalto.

Art. 5 - Divieto di cessione – Subappalto – Servizi analoghi.

Sono vietate la cessione ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 6- Modalità di espletamento del Servizio

Le prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione ed in rapporto con i Servizi Sociali territoriali Comunali ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle prestazioni socio-sanitarie integrate. Il servizio è monitorato, verificato e valutato dall'Ufficio di Piano. Il Servizio, che si svolgerà presso ogni comune, nelle sedi dei servizi sociali, dovrà essere organizzato in base all'articolazione di cui al successivo articolo 9 del presente capitolato. Ogni variazione dovrà essere comunicata, per iscritto, al comune di San Vito Romano, capofila del progetto.

L'aggiudicatario è tenuta a designare un referente del progetto reperibile negli orari di ufficio.

La gestione del servizio sociale distrettuale prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- Attuare e gestire i progetti distrettuali per ciò che è di competenza del Comune di riferimento;
- Contribuire alla realizzazione del sistema integrato dei servizi socio – sanitari in ambito distrettuale, contribuendo alla costruzione e al rafforzamento della rete locale;
- Collaborare alle attività di servizio sociale del Comune;
- Partecipare al Comitato Tecnico ed altre riunioni collegiali previste fra gli operatori del settore;
- Monitorare i bisogni e i problemi che emergono dal territorio in raccordo con l'Ufficio di Piano, fungendo da interlocutore privilegiato per l'Ufficio di Piano per i progetti distrettuali e collaborando alla lettura e alla sintesi dei bisogni del suo territorio di competenza;
- Monitorare l'andamento dei progetti attraverso reportistica e relazioni sul raggiungimento degli obiettivi.
- Inserimento dei dati nel Sistema Informativo Distrettuale (SID).

Art. 7 – Obiettivi del progetto servizio sociale professionale

La tipologia di utenza è quella prevista nel Piano Sociale di Zona con specifico riferimento a: minori e famiglie, anziani, disabili, persone a rischio di esclusione sociale.

Art. 8 – Personale

Il personale coinvolto nel servizio deve essere costituito da un minimo di quattro Assistenti Sociali, pari quelle già in servizio in base agli affidamenti in essere sul Distretto RM G5 – livello D1 – CCNL delle Cooperative sociali – dislocati sul territorio tali da garantire il servizio presso i comuni del distretto secondo la seguente articolazione relativa all'orario minimo settimanale da garantire:

Comuni e ore	Totale ore settimanali
Capranica 6 ore/ Castello 6 ore/ Rocca 6 ore	18
Zagarolo 16 ore/ San Cesareo 16 ore	32
Palestrina 16 ore/ Cave 16 ore	32
Genazzano 11 ore/ San Vito 11 ore	22
Galliciano nel Lazio	11

Il servizio prevede un monte ore per 12 mesi pari a 5.980 ore. L'articolazione oraria del servizio per ogni singolo Comune deve essere concordata tra l'aggiudicataria, l'assistente sociale distrettuale ed il Responsabile del Servizio sociale Comunale e l'Ufficio di Piano.

Le modalità gestionali quali ferie, permessi e assenze del personale di vario genere devono essere comunicate all'Ufficio di Piano, onde evitare disservizi nonché ai Servizi Sociali dei Comuni in cui è attivo il servizio sociale distrettuale.

L'appaltatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha l'obbligo di utilizzare prioritariamente il personale delle cooperative che attualmente espleta il servizio sociale distrettuale presso i Comuni facente parte del Distretto RMG5 e che a tal fine si renderà disponibile, per dare adeguata applicazione all'art. 37 Cambi di gestione del CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo, elenco completo del personale ad oggi impiegato nei servizi oggetto di gara, con specifica indicazione, per ciascun operatore, di:

-CCNL applicato, -tipologia contrattuale (se tempo indeterminato, determinato o altro), -categoria d'inquadramento, -qualifica posseduta e specifica mansione svolta, -scatti di anzianità maturati, -eventuali trattamenti ad personam, -monte ore settimanale/mensile di attività svolte.

Art. 9 Obblighi dell'aggiudicataria

Prima della stipula del contratto, dovrà essere costituita apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di capitolato e contrattuali pari al 10% del valore complessivo dell'appalto. La polizza dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura causati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto. E' inoltre responsabile verso l'Amministrazione dei singoli Comuni dei danni, anche morali e d'immagine, che la società stessa possa arrecare al Comune.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'assicurazione dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT a copertura dei rischi connessi con le prestazioni del presente capitolato che preveda un massimale minimo (in caso di morte o invalidità permanente) di € 1.000.000,00 per singolo evento.

La polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione del Comune Capofila di Distretto –San Vito Romano- prima della stipula del contratto e dovrà essere ritenuta idonea dalla stessa.

L'esistenza della polizza di cui sopra non libera comunque la Società dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato. L'Impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti o del personale volontario utilizzato. L'Impresa, al fine di tenere indenne l'ente aggiudicatario dei danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Ente per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. L'Impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare l'ente da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, anche se a titolo volontario, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

L'aggiudicataria si impegna inoltre a:

1) trasmettere trimestralmente all' Ufficio di Piano una relazione scritta in ordine all'andamento generale delle attività realizzate;

- 2) osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione delle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora il Comune Capofila da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento gestione del servizio in appalto;
- 3) utilizzare, per l'erogazione del servizio di cui al presente appalto, personale retribuito in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento ed assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie vigenti in materia;
- 4) presentare mensilmente al Comune Capofila copia di Mod. DM 10 INPS relativo ai versamenti dei contributi per il personale impiegato con l'attestazione da cui risulti la presenza degli operatori adibiti al servizio;
- 5) osservare, oltre al presente Capitolato, la normativa in vigore in materia di contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro e ogni altra normativa applicabile al servizio oggetto di appalto;
- 6) osservare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, e comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza; .
- g) osservare le disposizioni in materia di privacy e le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Art. 10 Corrispettivo

I compensi saranno corrisposti in rate mensili posticipate, calcolate sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate, dietro presentazione di regolare fattura corredata da un rendiconto riepilogativo dei singoli interventi effettuati nel mese precedente.

La liquidazione della fattura avviene entro 30 gg. dal ricevimento, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Art. 11 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto comprese quelle di pubblicizzazione, sono a carico dell'aggiudicataria.

Art. 12 Verifiche e controlli

L'Ufficio di Piano del Distretto RM G5 con sede presso il Comune Capofila controlla e coordina gli obiettivi dell'intervento e mantiene i contatti con i referenti dell'aggiudicataria per il monitoraggio del progetto.

Art. 13 Inadempienze e penalità

Nel caso in cui l'aggiudicataria non ottemperasse pienamente agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio e la stessa non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le stesse, il Comune Capofila si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dalla stessa a titolo di corrispettivo e nel caso di insufficienza dell'importo di credito, avrà diritto a rivalersi sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. .

La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata, entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite fax, lettera raccomandata o PEC.

La società potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà la società appaltatrice ad adempiere nei tempi da essa stabiliti.

In esito alla procedura sopraindicata potrà essere applicata dal Comune Capofila in base alla gravità del fatto, una sanzione di euro 250,00 elevabile ad euro 1.000,00 per i casi di maggiore rilevanza, fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'importo della penale applicata sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla società appaltatrice sulla fattura del mese successivo o nel caso di insufficienza sarà prelevato sulla cauzione.

Si considerano gravi inadempienze, che comporteranno l'applicazione della sanzione di cui sopra, tra le altre, le seguenti:

- a) assenza di uno o più operatori addetti al servizio;
- b) sospensione del servizio senza autorizzazione dell'Ufficio di Piano, non garantendo la continuità del servizio secondo l'articolazione di cui all'art. 9 del presente capitolato.
- c) mancato rispetto delle prescrizioni del presente capitolato;

Art. 14 Risoluzione del contratto.

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato Speciale di Appalto che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione del contratto e il Comune Capofila potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi ovvero il servizio verrà affidato all'impresa che nella gara in corso verrà individuata come seconda, salvo il risarcimento del danno patito.

Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la Società aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione, così come in presenza di violazioni del Codice di Comportamento, approvato con delibera di Giunta.(a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

Anche in questo caso la Società aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo con l'obbligo di preavviso di mesi due, se ritiene la Società non idonea a continuare il servizio.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio affidato;
- impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte della Società, a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- perdita, da parte della Società, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- sostituzione relativa a personale in servizio con altro personale non in possesso dei requisiti espressamente richiesti;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'aggiudicataria;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi di legge;
- il mancato espletamento del servizio per più di 5 giorni anche non consecutivi.

E' vietata ogni forma di sub-appalto. Ove ciò avvenisse il Comune Capofila procederà all'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento del danno patito.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al Comune Capofila con un anticipo di

almeno 90 giorni. In questo caso il Comune Capofila tratterrà l'intero importo della cauzione definitiva prestata, fatta salva l'azione per il maggior danno subito.

Art. 15 oneri contrattuali

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto.

Le spese contrattuali, per diritti, bolli, registrazioni ecc., sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate alla richiesta del Responsabile Amministrativo del Comune Capofila nel termine fissato nella lettera di aggiudicazione, pena la decadenza dell'appalto.

In caso di inadempienza l'aggiudicatario sarà considerato decaduto ed il servizio sarà aggiudicato automaticamente all'offerta immediatamente successiva, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni nei confronti dell'inadempiente.

Art. 16 Scioperi e/o interruzioni del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste nel presente Capitolato.

In ogni caso l'aggiudicataria non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della aggiudicataria che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesto dal presente Capitolato Speciale di Appalto

Art. 17 tracciabilità dei flussi finanziari

La Società aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente capitolato. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s. m. i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la società affidataria.

La Società aggiudicataria ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3 comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il Comune committente, nel contratto che stipulerà con la Società aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune committente verificherà, in occasione di ogni pagamento alla Società aggiudicataria e

con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.18 informativa privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 7 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati conferiti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano del Comune di San Vito Romano, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluso le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del citato D. Lgs. N. 196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute del D. Lgs. N. 196/2003.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 19. Direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 300 del D.P.R. 207/10, verrà indicato in sede di stipula del contratto. Si precisa che, fermo restando l'applicazione delle penali previste per l'esecuzione degli specifici adempimenti di cui al capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fedele esecuzione della proposta progettuale di cui alla componente tecnica della propria offerta – per come sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e ferma ed impregiudicata la relativa immodificabilità – in tutte le indicate (e relative) componenti e modalità.

Art. 20 Norme di chiusura

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto come già specificato.

La Società aggiudicataria risponderà in proprio e con il legale rappresentante dei danni che dovesse eventualmente arrecare agli assistiti nello svolgimento dei compiti affidati.

Art. 21 Normativa di riferimento

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale di Appalto e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale.

Art. 22 Gestione controversie

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Tivoli. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Cutini. Tel.....; Fax.; sito internet: www.....; e.mail: .